

## Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d'ozono

Conclusa a Vienna il 22 marzo 1985

Approvata dall'Assemblea federale il 30 settembre 1987<sup>2</sup>

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 17 dicembre 1987

Entrata in vigore per la Svizzera il 22 settembre 1988

---

### *Preambolo*

Le Parti alla presente Convenzione,

Conscie dell'incidenza nefasta che potrebbe avere sulla salute umana e sull'ambiente qualsiasi modificazione dello strato di ozono,

Richiamando le disposizioni pertinenti della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, e in particolare il principio 21, in cui è stipulato che, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, «gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la loro politica d'ambiente e hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in regioni che non dipendono da nessuna giurisdizione nazionale»,

Tenendo conto della situazione e dei bisogni particolari dei Paesi in sviluppo,

Avendo presenti allo spirito i lavori e gli studi in corso in seno a organizzazioni sia internazionali sia nazionali e, in particolare, il Piano mondiale di azione per lo strato d'ozono del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente,

Avendo pure presenti allo spirito i provvedimenti già presi a livello nazionale e internazionale in vista della protezione dello strato d'ozono,

Conscie che l'adozione di provvedimenti intesi a proteggere lo strato d'ozono dalle modificazioni imputabili alle attività umane può avvenire soltanto nel contesto di una cooperazione e di un'azione internazionali, e dovrebbe essere fondata su dati scientifici e tecnici pertinenti,

Conscie pure della necessità di effettuare nuove ricerche e osservazioni sistematiche onde sviluppare le conoscenze scientifiche sullo strato di ozono e gli effetti nocivi che la sua perturbazione potrebbe comportare,

Determinate a proteggere la salute umana e l'ambiente contro gli effetti nefasti risultanti dalle modificazioni dello strato d'ozono,

*Hanno convenuto quanto segue:*

RU **1988** 1752; FF **1987** I 616

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU **1988** 1751

**Art. 1** Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1. Per «strato d'ozono» si intende lo strato d'ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite planetario.
2. Per «effetti nefasti» si intendono le modificazioni apportate all'ambiente fisico o ai biotopi, compresi i cambiamenti climatici, che hanno influenze nocive significative sulla salute umana o sulla composizione, la resistenza e la produttività degli ecosistemi naturali o influenzati dall'uomo, o sui materiali utili all'umanità.
3. Per «tecnologia o materiale di sostituzione» si intende una tecnologia o un materiale la cui utilizzazione permetta di ridurre o di escludere praticamente le emissioni di sostanze che hanno o sono suscettibili di avere effetti nefasti sullo strato d'ozono.
4. Per «sostanze di sostituzione» si intendono sostanze che riducono, eliminano o evitano gli effetti nefasti sullo strato d'ozono.
5. Per «Parti» si intendono le Parti alla presente Convenzione, a meno che il testo non imponga un'altra interpretazione.
6. Per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione che ha competenza nei campi retti dalla Convenzione o i suoi protocolli ed è stata debitamente autorizzata, secondo le sue procedure interne, a firmare, a ratificare, ad accettare, ad approvare la Convenzione o i suoi protocolli o ad aderirvi.
7. Per «protocolli» si intendono i protocolli alla presente Convenzione.

**Art. 2** Obblighi generali

1. Le Parti prendono provvedimenti appropriati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e dei protocolli in vigore ai quali siano Parti, per proteggere la salute umana e l'ambiente contro gli effetti nefasti risultanti o suscettibili di risultare dalle attività umane che modificano o sono suscettibili di modificare lo strato di ozono.
2. All'uopo le Parti, secondo i mezzi di cui dispongono o secondo le loro possibilità:
  - a) cooperano, per mezzo di osservazioni sistematiche, di ricerche e di scambi di informazioni onde meglio comprendere e valutare gli effetti delle attività umane sullo strato d'ozono e gli effetti esercitati sulla salute umana e l'ambiente dalla modificazione dello strato d'ozono;
  - b) adottano i provvedimenti legislativi o amministrativi appropriati e cooperano per armonizzare le politiche adeguate intese a disciplinare, limitare, ridurre o prevenire le attività umane che dipendono dalla loro giurisdizione e sottostanno al loro controllo se risulta che queste attività hanno o sono suscettibili di avere effetti nefasti in seguito a una modificazione effettiva o probabile dello strato d'ozono;
  - c) cooperano per formulare misure, procedure e norme convenute per l'applicazione della presente Convenzione in vista dell'adozione di protocolli e allegati;

- d) cooperano con gli organi internazionali competenti per applicare la presente Convenzione e i protocolli ai quali esse siano parti.
3. Le disposizioni della presente Convenzione sono senza effetto sul diritto delle Parti d'adottare, conformemente al diritto internazionale, provvedimenti interni più rigorosi di quelli di cui nei paragrafi 1 e 2 qui sopra, e sono pure senza effetto sui provvedimenti interni aggiuntivi già presi da una Parte, con riserva che questi provvedimenti non siano incompatibili con gli obblighi di dette Parti in virtù della presente Convenzione.
4. L'applicazione del presente articolo si basa su considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.

**Art. 3** Ricerche e osservazioni sistematiche

1. Le Parti s'impegnano, se sarà opportuno, a intraprendere ricerche e valutazioni scientifiche o a cooperare alla realizzazione di ricerche e valutazioni scientifiche, direttamente o con la mediazione di organi internazionali competenti su:

- a) i processi fisici e chimici che possono influenzare lo strato d'ozono;
- b) gli effetti sulla salute dell'uomo e gli altri effetti biologici di qualsiasi modificazione dello strato d'ozono, in particolare quelli risultanti da modificazioni della radiazione ultravioletta d'origine solare avente un'azione biologica (UV-B);
- c) le incidenze sul clima di qualsiasi modificazione dello strato d'ozono;
- d) gli effetti di qualsiasi modificazione dello strato d'ozono e delle modificazioni della radiazione UV-13 che ne risultano sui materiali naturali e sintetici utili all'umanità;
- e) le sostanze, pratiche, procedimenti e attività che possono, influenzare lo strato d'ozono e i loro effetti cumulativi;
- f) le sostanze e tecnologie di sostituzione;
- g) i problemi socioeconomici connessi;

e come precisato negli allegati I e II.

2. Le Parti si impegnano a promuovere o ad attuare, se sarà opportuno, direttamente o con la mediazione di organi internazionali competenti e tenendo pienamente conto della loro legislazione nazionale e delle attività pertinenti, contemporaneamente a livello nazionale e internazionale, programmi comuni o complementari ai fini di osservazioni sistematiche dello stato dello strato d'ozono e di altri parametri pertinenti, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

3. Le Parti s'impegnano a cooperare, direttamente o con la mediazione di organi internazionali competenti, per assicurare la raccolta, il controllo e la trasmissione dei dati ottenuti con la ricerca e dei dati osservati, con la mediazione di centri mondiali appropriati di dati e in modo regolare e tempestivo.

**Art. 4** Cooperazione nei campi giuridico, scientifico e tecnico

1. Le Parti facilitano e incoraggiano lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, socioeconomiche, commerciali e giuridiche appropriate ai fini della presente Convenzione e come precisato nell'allegato II. Queste informazioni sono fornite agli organi accettati dalle Parti. Qualsiasi organo che riceve informazioni considerate confidenziali dalla Parte che le fornisce, provvede affinché non siano divulgate e procede alla loro aggregazione onde proteggere il carattere confidenziale prima di metterle a disposizione di tutte le Parti.

2. Le Parti cooperano conformemente alla loro legislazione, ad altre prescrizioni e alle pratiche nazionali e tenendo conto, in particolare, dei bisogni dei Paesi in sviluppo, per promuovere, direttamente o con la mediazione degli organi internazionali competenti, la messa a punto e il trasferimento di tecnologia e di conoscenze. La cooperazione si farà segnatamente con i mezzi seguenti:

- a) facilitare l'acquisizione di tecnologie di sostituzione per mezzo delle altre Parti;
- b) fornire informazioni sulle tecnologie e il materiale di sostituzione e manuali o guide speciali in merito;
- c) fornire il materiale e gli impianti di ricerca e di osservazioni sistematiche necessari;
- d) assicurare la formazione appropriata del personale scientifico e tecnico.

**Art. 5** Comunicazione di informazioni

Le Parti trasmettono alla Conferenza delle Parti istituita dall'articolo 6, con la mediazione della segreteria, informazioni sui provvedimenti che hanno adottato in applicazione della presente Convenzione e dei protocolli ai quali sono parti, nella forma e nella frequenza determinate alle riunioni delle Parti agli strumenti considerati.

**Art. 6** Conferenza delle Parti

1. Il presente articolo istituisce una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti sarà convocata dalla segreteria designata a titolo provvisorio, conformemente all'articolo 7, un anno al più tardi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti si svolgeranno regolarmente, secondo la frequenza determinata dalla Conferenza alla sua prima riunione.

2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti potranno svolgersi in qualsiasi altro momento se la Conferenza lo ritiene necessario, o su domanda scritta di una Parte, con riserva che questa domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi che seguono la sua comunicazione a dette Parti per mezzo della segreteria.

3. La Conferenza delle Parti emanerà e adotterà per consenso il suo proprio regolamento interno e il suo proprio regolamento finanziario, i regolamenti interni e i re-

golamenti finanziari di qualsiasi organo sussidiario che potrà creare e le disposizioni finanziarie che reggeranno il funzionamento della segreteria.

4. La Conferenza delle Parti esamina in permanenza l'applicazione della presente Convenzione e, inoltre:

- a) stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che devono essere presentate conformemente all'articolo 5 ed esamina queste informazioni come pure i rapporti presentati da qualsiasi organo sussidiario;
- b) studia le informazioni scientifiche sullo stato dello strato d'ozono, su una sua possibile modificazione e sugli effetti possibili di questa modificazione;
- c) favorisce, conformemente all'articolo 2, l'armonizzazione delle politiche, strategie e provvedimenti appropriati per ridurre al minimo lo sprigionamento di sostanze che modificano o sono suscettibili di modificare lo strato d'ozono, e fa raccomandazioni su qualsiasi altro provvedimento in rapporto con la presente Convenzione;
- d) adotta, conformemente agli articoli 3 e 4, programmi di ricerca, di osservazioni sistematiche, di cooperazione scientifica e tecnica, di scambio di informazioni e di trasferimento di tecnologia e di conoscenze;
- e) esamina e adotta, se è opportuno, gli emendamenti alla presente Convenzione e ai suoi allegati, conformemente agli articoli 9 e 10;
- f) esamina gli emendamenti a qualsiasi protocollo e gli allegati a qualsiasi protocollo e, se si decide in questo senso, raccomanda la loro adozione alle Parti al protocollo pertinente;
- g) esamina e adotta, se è opportuno, gli allegati supplementari alla presente Convenzione conformemente all'articolo 10;
- h) esamina e adotta, se è opportuno, i protocolli conformemente all'articolo 8;
- i) stabilisce gli organi sussidiari ritenuti necessari all'applicazione della presente Convenzione;
- j) si assicura, se è opportuno, i servizi d'organismi internazionali e di comitati scientifici competenti e, in particolare, quelli dell'Organizzazione meteorologica mondiale, dell'Organizzazione mondiale della sanità, così come del Comitato di coordinazione per lo strato d'ozono, per ricerche scientifiche, osservazioni sistematiche e altre attività conformi agli obiettivi della presente Convenzione; utilizza pure, se è opportuno, le informazioni che emanano da questi organi e comitati;
- k) esamina e prende qualsiasi altro provvedimento necessario al perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione.

5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure qualsiasi Stato che non è parte alla presente Convenzione, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Qualsiasi organo o organismo nazionale o internazionale, governativo o non governativo qualificato nei campi legati alla protezione dello

strato d'ozono che ha informato la segreteria del suo desiderio di farsi rappresentare a una riunione della Conferenza delle Parti in qualità d'osservatore può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle Parti presenti non vi faccia obiezione. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate al rispetto del regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

#### **Art. 7** La segreteria

1. Le funzioni della segreteria sono le seguenti:

- a) organizzare le riunioni delle Parti conformemente agli articoli 6, 8, 9 e 10 e assicurare il servizio;
- b) stabilire e trasmettere un rapporto fondato sulle informazioni ricevute conformemente agli articoli 4 e 5 come pure sulle informazioni ottenute in occasione delle riunioni degli organi sussidiari creati in virtù dell'articolo 6;
- c) adempiere le funzioni che le sono assegnate in virtù di qualsiasi protocollo alla presente Convenzione;
- d) stabilire rapporti sulle attività condotte a buon fine nell'esercizio delle funzioni che le sono assegnate in virtù della presente Convenzione e presentarle alla Conferenza delle Parti;
- e) assicurare la coordinazione necessaria con altri organismi internazionali competenti, e in particolare concludere gli accordi amministrativi e contrattuali che potessero esserle necessari per svolgere efficacemente le sue funzioni;
- f) svolgere qualsiasi altra funzione che la Conferenza delle Parti potrebbe decidere di assegnarle.

2. Le funzioni della segreteria saranno esercitate provvisoriamente dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente fino alla fine della prima riunione ordinaria della Conferenza delle Parti tenuta conformemente all'articolo 6. Alla sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti designerà la segreteria tra le organizzazioni internazionali competenti che si fossero proposte per assicurare le funzioni di segreteria previste dalla presente Convenzione.

#### **Art. 8** Adozione di protocolli

1. La Conferenza delle Parti può, all'atto di una riunione, adottare protocolli alla presente Convenzione, conformemente all'articolo 2.
2. Il testo di qualsiasi protocollo proposto è comunicato dalla segreteria alle Parti almeno sei mesi prima di detta riunione.

#### **Art. 9** Emendamenti alla Convenzione o ai protocolli

1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli. Questi emendamenti tengono debitamente conto, tra l'altro, delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.
2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati a una riunione della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti a un protocollo sono adottati a una riunione

ne delle Parti al protocollo considerato. Il testo di qualsiasi emendamento proposto alla presente Convenzione o a uno qualsiasi dei protocolli, salvo disposizione contraria del protocollo considerato, è comunicato dalla segreteria alle Parti almeno sei mesi prima della riunione alla quale è proposto per adozione. Il segretariato comunica pure, per informazione, gli emendamenti proposti ai firmatari della presente Convenzione.

3. Le Parti non risparmiano nessuno sforzo per pervenire, per quanto concerne qualsiasi emendamento proposto alla presente Convenzione, a un accordo per consenso. Se tutti gli sforzi in vista di un consenso sono stati esauriti e se esse non giungono a un accordo, l'emendamento è adottato, come, risorsa estrema, con un voto a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti alla riunione e che hanno espresso il loro voto, e sottoposto dal depositario a tutte le Parti per ratifica, approvazione o accettazione.

4. La procedura esposta nel paragrafo 3 qui sopra è applicabile agli emendamenti a qualsiasi protocollo alla Convenzione, a meno che la maggioranza dei due terzi delle Parti al protocollo considerato, presenti alla riunione e che hanno espresso il loro voto, non sia sufficiente per la loro adozione.

5. La ratifica, l'approvazione o l'accettazione degli emendamenti è notificata per scritto al depositario. Gli emendamenti adottati conformemente ai paragrafi 3 o 4 qui sopra entrano in vigore tra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo che il depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione dei tre quarti almeno delle Parti alla presente Convenzione o dai due terzi almeno delle Parti al protocollo considerato, salvo disposizione contraria del protocollo in questione. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore, rispetto a qualsiasi altra Parte, il novantesimo giorno dopo il deposito da parte di detta Parte del suo strumento di ratifica, d'approvazione o d'accettazione degli emendamenti.

6. Ai fini del presente articolo, l'espressione «Parti presenti alla riunione e che hanno espresso il voto» s'intende delle Parti presenti alla riunione e che hanno emesso un voto affermativo o negativo.

#### **Art. 10** Adozione degli allegati ed emendamenti di questi allegati

1. Gli allegati alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli fanno parte integrante della Convenzione o di detto protocollo, secondo il caso, e, salvo disposizione contraria espressa, qualsiasi riferimento alla presente Convenzione o ai protocolli è pure un riferimento agli allegati a questi strumenti. Detti allegati sono limitati alle questioni scientifiche, tecniche e amministrative.

2. Salvo disposizione contraria di qualsiasi protocollo concernente i suoi propri allegati, la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati supplementari alla presente Convenzione o d'allegati a un protocollo sono rette dalla procedura seguente:

- a) gli allegati alla presente Convenzione sono proposti e adottati secondo la procedura descritta nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9; gli allegati a qualsiasi protocollo sono proposti e adottati secondo la procedura descritta nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 9;

- b) qualsiasi Parte che non è in grado di approvare un allegato supplementare alla presente Convenzione o un allegato a uno qualunque dei protocolli ai quali essa è parte ne dà per scritto notifica al depositario entro i sei mesi che seguono la data di comunicazione dell'adozione da parte del depositario. Quest'ultimo informa senza indugio tutte le Parti di qualsiasi notifica ricevuta. Una Parte può in ogni momento accettare un allegato al quale essa aveva dichiarato precedentemente di fare obiezione ed esso entra allora in vigore rispetto a questa Parte;
  - c) alla scadenza di un termine di sei mesi a contare dalla data dell'inizio della comunicazione da parte del depositario, l'allegato ha effetto rispetto a tutte le Parti alla presente Convenzione o al protocollo considerato che non abbiano sottoposto la notifica conformemente alla lettera b) qui sopra.
3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli allegati alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli sono sottoposti alla medesima procedura che la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli allegati alla Convenzione o a uno qualunque dei protocolli. Gli allegati e gli emendamenti relativi tengono debitamente conto, tra l'altro, delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti,
4. Se un allegato supplementare o un emendamento a un allegato implica un emendamento alla Convenzione o a un protocollo, l'allegato supplementare o l'allegato modificato entra in vigore soltanto quando questo emendamento alla Convenzione o a un protocollo considerato entra esso stesso in vigore.

#### **Art. 11** Composizione delle controversie

1. In caso di controversie tra Parti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le Parti interessate ricercano una soluzione per via di negoziato.
2. Se non possono pervenire a un accordo per via di negoziato, le Parti interessate possono congiuntamente far ricorso ai buoni uffici di una terza Parte o domandarle la mediazione.
3. Quando ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce, qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale può dichiarare per scritto presso il Depositario che, nel caso di controversie non composte conformemente ai paragrafi 1 o 2 qui sopra, accetta di considerare come obbligatorio l'uno o l'altro o i due modi di composizione qui appresso:
  - a) arbitrato, conformemente alla procedura che sarà adottata dalla Conferenza delle Parti, alla sua prima sessione ordinaria;
  - b) sottoposizione della controversia alla Corte internazionale di giustizia.
4. Se le Parti non hanno, conformemente al paragrafo 3 qui sopra, accettato la stessa procedura o una procedura, la controversia è sottoposta alla conciliazione conformemente al paragrafo 5 qui appresso, a meno che le Parti non ne convengano diversamente.

5. È creata una commissione di conciliazione su domanda di una delle Parti in causa. La commissione si compone di un numero di membri designati pariteticamente da ciascuna delle Parti interessate e il presidente è scelto di comune accordo dai membri così designati. La commissione emette una sentenza inappellabile, con valore di raccomandazione e le Parti l'esaminano in buona fede.

6. Le disposizioni, oggetto del presente articolo, si applicano a qualsiasi protocollo, salvo disposizioni contrarie del protocollo in questione.

#### **Art. 12** Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale presso il Ministero federale degli affari esteri della Repubblica d'Austria, a Vienna, dal 22 marzo 1985 al 21 settembre 1985 e presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a Nuova York, dal 22 settembre 1985 al 21 marzo 1986.

#### **Art. 13** Ratifica, accettazione o approvazione

1. La presente Convenzione e qualsiasi protocollo sono sottoposti alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il depositario.

2. Qualsiasi organizzazione di cui nel paragrafo 1 qui sopra che diventa Parte alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo e di cui nessuno Stato membro è esso stesso Parte è legata da tutti gli obblighi enunciati nella Convenzione o nel protocollo, secondo il caso. Quando uno o parecchi Stati membri di una di queste organizzazioni sono Parti alla Convenzione o al protocollo pertinente, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono delle loro responsabilità rispettive per ciò che concerne l'esecuzione dei loro obblighi in virtù della Convenzione o del protocollo, secondo il caso. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non sono facoltati a esercitare simultaneamente i loro diritti a titolo della Convenzione o del protocollo pertinente.

3. Nei loro strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, le organizzazioni di cui nel paragrafo 1 qui sopra indicano l'estensione delle loro competenze nei campi retti dalla Convenzione o dal protocollo pertinente. Queste organizzazioni notificano pure al depositario qualsiasi modifica importante dell'estensione delle loro competenze.

#### **Art. 14** Adesione

1. La presente Convenzione e qualsiasi protocollo saranno aperti all'adesione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale a partire dalla data alla quale la Convenzione o il protocollo considerato non saranno più aperti alla firma. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il depositario.

2. Nei loro strumenti d'adesione, le organizzazioni di cui nel paragrafo 1 qui sopra indicano l'estensione delle loro competenze nei campi retti dalla Convenzione o dal

protocollo considerato. Esse notificano pure al depositario qualsiasi modifica importante dell'estensione delle loro competenze.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13 si applicano alle organizzazioni d'integrazione economica regionale che aderiscano alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo.

#### **Art. 15**           Diritto di voto

1. Ogni Parte alla Convenzione o a qualsiasi protocollo dispone di un voto.
2. Con riserva delle disposizioni del paragrafo I qui sopra, le organizzazioni d'integrazione economica regionale dispongono, per esercitare il diritto di voto nei campi che rientrano nella loro competenza, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla Convenzione o al protocollo pertinente. Queste organizzazioni non esercitano il diritto di voto se gli Stati membri lo esercitano, e inversamente.

#### **Art. 16**           Rapporti tra la Convenzione e i suoi protocolli

1. Nessuno Stato né alcuna organizzazione d'integrazione economica regionale può divenire parte a un protocollo senza essere o divenire simultaneamente Parte alla Convenzione.
2. Le decisioni concernenti qualsiasi protocollo sono prese dalle sole Parti al protocollo considerato.

#### **Art. 17**           Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, d'approvazione o d'adesione.
2. A meno che il testo del protocollo non disponga diversamente, qualsiasi protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito dell'undicesimo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione di detto protocollo o d'adesione a detto protocollo.
3. Rispetto a ognuna delle Parti che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, o vi aderisce, dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito, mediante detta Parte, del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.
4. Qualsiasi protocollo, salvo disposizione contraria di detto protocollo, entrerà in vigore per una Parte che ratifichi, accetti o approvi detto protocollo o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 2 qui sopra all'ultima delle seguenti date: il novantesimo giorno dopo la data del deposito mediante detta Parte del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione o la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore per detta Parte.

5. Ai fini dei paragrafi I e 2 qui sopra, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione d'integrazione economica regionale di cui nell'articolo 12 deve essere considerato come uno strumento aggiuntivo a quelli già depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

**Art. 18** Riserve

Nessuna riserva può essere fatta alla presente Convenzione.

**Art. 19** Denuncia

1. Dopo la scadenza di un termine di quattro anni a contare dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei riguardi di una Parte, detta Parte potrà in ogni momento denunciare la Convenzione con notifica scritta al depositario.

2. Salvo disposizione contraria dell'uno qualunque dei protocolli, qualsiasi Parte potrà, in ogni momento dopo la scadenza di un termine di quattro anni a contare dalla data di entrata in vigore di questo protocollo nei suoi confronti, denunciare quest'ultimo dando per scritto una notifica all'uopo al depositario.

3. Qualsiasi denuncia avrà effetto dopo la scadenza di un termine di un anno dalla data del suo ricevimento da parte del depositario o a qualsiasi data ulteriore che potrà essere specificata nella notifica di denuncia.

4. Qualsiasi Parte che avrà denunciato la presente Convenzione sarà considerata come avente pure denunciato i protocolli ai quali essa sia, parte.

**Art. 20** Depositario

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di depositario della presente Convenzione come pure dei protocolli.

2. Il depositario informa le Parti in particolare:

- a) della firma della presente Convenzione e di qualsiasi protocollo, come pure del deposito degli strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione conformemente agli articoli 13 e 14;
- b) della data d'entrata in vigore della Convenzione e di qualsiasi protocollo conformemente all'articolo 17;
- c) delle notifiche di denuncia conformemente all'articolo 19;
- d) degli emendamenti adottati per ciò che concerne la Convenzione e qualsiasi protocollo, dell'accettazione di questi emendamenti da parte delle Parti e della data della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 9;
- e) di tutte le comunicazioni relative all'adozione o all'approvazione di allegati e ai loro emendamenti conformemente all'articolo 10;
- f) della notifica da parte delle organizzazioni regionali di integrazione economica dell'estensione delle loro competenze nei campi retti dalla presente Convenzione e da qualsiasi protocollo, e di qualsiasi modifica relativa;
- g) delle dichiarazioni previste nell'articolo 11.

**Art. 21** Testi facenti fede

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

*In fede di che* i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il ventidue marzo millenovecentottantacinque.

*Seguono le firme*

## Ricerca e osservazioni sistematiche

1. Le Parti alla Convenzione riconoscono che i principali problemi scientifici sono:
  - a) le modificazioni dello strato d'ozono che comporterebbero un cambiamento dell'intensità della radiazione ultravioletta d'origine solare avente un'azione biologica (UV-B), che raggiunge la superficie terrestre, e gli effetti che esse potrebbero avere sulla salute delle popolazioni, sugli organismi, sugli ecosistemi e sui materiali utili all'umanità;
  - b) le modificazioni della ripartizione verticale dell'ozono che cambierebbe la struttura termica dell'atmosfera e le conseguenze meteorologiche e climatiche che potrebbero avere.
2. Le parti alla Convenzione, conformemente all'articolo 3, coopereranno facendo ricerche, procedendo a osservazioni sistematiche e formulando raccomandazioni concernenti le ricerche e le osservazioni future nei campi come:
  - a) *Le ricerche di fisica e chimica dell'atmosfera*
    - i) stabilimento di modelli teorici globali: proseguimento della messa a punto di modelli interattivi dei processi radioattivi, chimici e dinamici; studi degli effetti simultanei delle diverse sostanze chimiche artificiali o naturali sull'ozono dell'atmosfera, interpretazione delle serie di misure raccolte con satellite o diversamente; valutazione delle tendenze dei parametri atmosferici e geofisici e messa a punto di metodi che permettano d'attribuire a cause ben determinate le variazioni di questi parametri;
    - ii) studio di laboratorio sui coefficienti cinetici, le sezioni efficaci d'assorbimento e i processi chimici e fotochimici nella troposfera e nella stratosfera; i dati spettroscopici necessari alle misurazioni effettuate per tutte le regioni utili dello spettro;
    - iii) misurazioni sul terreno: concentrazioni e flussi di gas fonti essenziali sia naturali sia antropogene; studio sulla dinamica dell'atmosfera; misurazioni simultanee di sostanze fotochimicamente apparentate discendendo fino allo strato limite planetario, per mezzo di strumenti *in situ* e di telemisurazioni; paragone tra i diversi segnalatori; misurazioni coordinate di correlazione per gli strumenti situati a bordo di satelliti; campi tridimensionali di costituenti-traccia essenziali, del flusso solare spettrale e dei parametri meteorologici;
    - iv) realizzazione di strumenti, segnatamente di segnalatori a bordo di satelliti e di altro tipo per la misurazione dei costituenti-traccia dell'atmosfera, del flusso solare e dei parametri meteorologici;
  - b) *Le ricerche che interessano gli effetti sulla salute, gli effetti biologici e gli effetti di fotodegradazione*
    - i) relazione tra l'esposizione dell'uomo alla radiazione solare, visibile o ultravioletta e a) l'apparizione di cancri della pelle diversi dal melanoma o da melanomi maligni, e b) gli effetti sul sistema immunologico;

- ii) effetti della radiazione UV-B, compresa la relazione con la lunghezza d'onda, su a) le colture, le foreste e altri ecosistemi terrestri e b) sul sistema degli alimenti di origine acquatica e sulla pesca, compreso per ciò che concerne l'inibizione eventuale della capacità di produzione d'ossigeno del fitoplancton marino;
  - iii) meccanismi per i quali la radiazione UV-B agisce sui materiali, specie ed ecosistemi biologici, compreso: relazione tra la dose, l'erogazione di dose e la risposta; fotoriparazione, adattamento e protezione;
  - iv) studio sugli spettri biologici d'azione e la risposta spettrale con l'aiuto di radiazioni policromatiche in vista di determinare le interazioni possibili di diverse zone di lunghezza d'onda;
  - v) influenza della radiazione UV-B su: la sensibilità e l'attività delle specie biologiche importanti per l'equilibrio della biosfera; processi primari come la fotosintesi e la biosintesi;
  - vi) influenza della radiazione UV-B sulla fotodegradazione degli inquinanti, dei prodotti chimici agricoli e altre sostanze.
- c) *Le ricerche che interessano gli effetti sul clima*
- Studi teorici e studi d'osservazione a) degli effetti dell'ozono e di altri corpi presenti allo stato di traccia sulle radiazioni e delle incidenze sui parametri del clima, come le temperature alla superficie del suolo e degli oceani, il regime delle precipitazioni e gli scambi tra la troposfera e la stratosfera; e b) degli effetti di queste incidenze climatiche su diversi aspetti delle attività umane.
- d) *Osservazioni sistematiche*
- i) dello stato dello strato d'ozono (vale a dire variabilità spaziale e temporale del contenuto totale della colonna e ripartizione verticale), rendendo pienamente operativo il Sistema mondiale d'osservazione dello strato d'ozono fondato sull'integrazione dei sistemi su satellite e dei sistemi al suolo;
  - ii) delle concentrazioni, nella troposfera e nella stratosfera dei gas che danno origine ai radicali HO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> e ClO<sub>x</sub> compresi i derivati del carbonio;
  - iii) della temperatura del suolo fino alla mesosfera, utilizzando contemporaneamente sistemi al suolo e sistemi su satellite;
  - iv) del flusso solare – lunghezza d'onda – che penetra nell'atmosfera terrestre e della radiazione termica che esce dall'atmosfera terrestre, utilizzando misurazioni fatte con satellite;
  - v) del flusso solare - lunghezza d'onda - che raggiunge la superficie della terra nel campo della radiazione UV-B;
  - vi) delle proprietà e della distribuzione degli aerosol, dal suolo fino alla mesosfera utilizzando contemporaneamente sistemi al suolo e sistemi su satellite;
  - vii) della prosecuzione dei programmi di misurazioni meteorologiche di alta qualità alla superficie per le variabili importanti per il clima;

viii) del miglioramento dei metodi d'analisi dei dati forniti da osservazioni sistematiche su scala mondiale sui corpi presenti allo stato di traccia, le temperature, il flusso solare e gli aerosol.

3. Le Parti alla Convenzione cooperano, tenendo conto dei bisogni particolari dei Paesi in sviluppo, per promuovere la formazione scientifica e tecnica appropriata necessaria per partecipare alle ricerche e osservazioni sistematiche descritte nel presente allegato. Converrebbe accordare un'importanza particolare alla taratura comparativa degli apparecchi e dei metodi d'osservazione onde ottenere insiemi di dati scientifici paragonabili o standardizzati.

4. Le seguenti sostanze chimiche naturali o antropogene, il cui elenco non implica una classificazione particolare, sembrano avere il potere di modificare le proprietà chimiche e fisiche dello strato d'ozono.

a) *Derivati del carbonio*

i) Monossido di carbonio (CO)

Il monossido di carbonio è prodotto in gran quantità dalle fonti naturali e artificiali e sembra svolgere un ruolo importante, direttamente, nella fotochimica della troposfera, indirettamente, nella fotochimica della stratosfera.

ii) Diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>)

Il diossido di carbonio è prodotto in grande quantità da fonti naturali e artificiali e agisce sull'ozono della stratosfera modificando la struttura termica dell'atmosfera.

iii) Metano (CH<sub>4</sub>)

Il metano è d'origine sia naturale che antropogena e influisce sull'ozono della troposfera e su quello della stratosfera.

iv) Idrocarburi diversi dal metano

Questi idrocarburi, che comprendono un gran numero di sostanze chimiche, sono sia naturali sia antropogeni e svolgono un ruolo, direttamente, nella fotochimica della troposfera, indirettamente, nella fotochimica della stratosfera.

b) *Derivati dell'azoto*

i) Protossido d'azoto (N<sub>2</sub>O)

La fonte principale di N<sub>2</sub>O è naturale, ma le emissioni artificiali sono sempre più importanti. Questo protossido è la fonte primaria dei NO<sub>x</sub> stratosferici, che svolgono un ruolo capitale limitando la concentrazione dell'ozono nella stratosfera.

ii) Perossidi d'azoto (NO<sub>x</sub>)

Le fonti al suolo di NO<sub>x</sub> svolgono un ruolo primordiale, direttamente, soltanto nei processi fotochimici in seno alla troposfera e, indirettamente, nei processi fotochimici stratosferici, mentre le iniezioni di NO<sub>x</sub> in prossimità della tropopausa possono modificare direttamente la quantità di ozono nella troposfera e nella stratosfera.

e) *Derivati del cloro*

- i) Alcani interamente alogenati, per esempio  $\text{CCl}_4$ ,  $\text{CFCl}_3$  (CFC-11),  $\text{CF}_2\text{Cl}_2$  (CFC-12),  $\text{C}_2\text{F}_3\text{Cl}_3$  (CFC-113),  $\text{C}_2\text{F}_4\text{Cl}_2$  (CFC-114)

Gli alcani interamente alogenati sono antropogeni e costituiscono una fonte di  $\text{ClO}_x$ , che svolgono un ruolo capitale nella fotochimica dell'ozono, particolarmente tra 30 e 50 km d'altitudine.

- ii) Alcani parzialmente alogenati, per esempio  $\text{CH}_3\text{Cl}$ ,  $\text{CHF}_2\text{Cl}$  (CFC-22),  $\text{CH}_3\text{CCl}_3$ ,  $\text{CHFCl}_2$  (CFC-21)

La fonte di  $\text{CH}_3\text{Cl}$  è naturale, mentre gli altri alcani parzialmente alogenati menzionati qui sopra sono antropogeni. Questi gas costituiscono pure una fonte di  $\text{ClO}_x$  stratosferici.

d) *Derivati del bromo*

Alcani interamente alogenati, per esempio  $\text{CF}_3\text{Br}$

Questi gas sono antropogeni e costituiscono una fonte di  $\text{BrO}_x$ , che si comporta nella stessa maniera dei  $\text{ClO}_x$ .

e) *Sostanze idrogenate*

- i) Idrogeno ( $\text{H}_2$ )

L'idrogeno è d'origine naturale e antropogena; svolge un ruolo secondario nella fotochimica della stratosfera.

- ii) Acqua ( $\text{H}_2\text{O}$ )

L'acqua, che è di origine naturale, svolge un ruolo essenziale nella fotochimica della troposfera e della stratosfera. Tra le cause locali di presenza di vapore d'acqua nella stratosfera figurano l'ossidazione del metano e, in misura minore, quella dell'idrogeno.

## **Scambio di informazioni**

1. Le Parti alla Convenzione riconoscono che la raccolta e la messa in comune di informazioni è un mezzo importante per conseguire gli obiettivi della presente Convenzione e per assicurare che i provvedimenti che potrebbero essere presi siano appropriati ed equi. Per conseguenza le Parti scambieranno informazioni scientifiche, tecniche, socioeconomiche, commerciali e giuridiche.

2. Decidendo quali informazioni debbano essere raccolte e scambiate, le Parti alla Convenzione dovrebbero prendere in considerazione l'utilità di queste informazioni e le spese per ottenerle. Le Parti riconoscono inoltre che la cooperazione a titolo del presente allegato deve essere compatibile con le leggi, gli usi e le altre prescrizioni nazionali concernenti i brevetti, i segreti commerciali e la protezione delle informazioni confidenziali e relative a diritti esclusivi.

### *3. Informazioni scientifiche*

Queste informazioni inglobano:

- a) le ricerche pubbliche e private, previste e in corso, in vista di facilitare la coordinazione dei programmi di ricerca in modo da trarre il miglior profitto possibile dai mezzi nazionali e internazionali disponibili;
- b) i dati sulle emissioni necessari per la ricerca;
- c) i risultati scientifici pubblicati nei periodici specializzati sulla fisica e la chimica dell'atmosfera terrestre, e la sensibilità di quest'ultima alle modificazioni, e in particolare sullo stato dello strato d'ozono e sugli effetti che la modificazione sia del contenuto totale della colonna d'azoto sia della ripartizione verticale dell'ozono comporterebbe, in qualsiasi spazio di tempo, sulla salute delle popolazioni umane, l'ambiente e il clima;
- d) la valutazione dei risultati della ricerca e le raccomandazioni sui lavori futuri di ricerca.

### *4. Informazioni tecniche*

Queste informazioni vertono segnatamente su:

- a) l'esistenza e il costo di prodotti chimici di sostituzione e di tecnologie di sostituzione utilizzabili per ridurre le emissioni di sostanze che comportano modificazioni dello strato d'ozono e i lavori di ricerca connessi intrapresi o presi in considerazione;
- b) le limitazioni ed eventualmente i rischi che l'utilizzazione di prodotti chimici di sostituzione o di altro genere e di tecnologie di sostituzione comporta.

5. *Informazioni socioeconomiche e commerciali sulle sostanze di cui nell'allegato I*

Queste informazioni vertono segnatamente su:

- a) la produzione e la capacità di produzione;
- b) l'utilizzazione e i modi di utilizzazione;
- c) le importazioni e le esportazioni;
- d) i costi, rischi e vantaggi di attività umane suscettibili di modificare indirettamente lo strato di ozono e l'impatto dei provvedimenti di disciplinamento presi o presi in considerazione per controllare queste attività.

6. *Informazioni giuridiche*

Queste informazioni vertono segnatamente su:

- a) le legislazioni nazionali, i provvedimenti amministrativi e i lavori di ricerca giuridica che interessano la protezione dello strato d'ozono;
- b) gli accordi internazionali, e segnatamente gli accordi bilaterali che interessano la protezione dello strato d'ozono;
- c) i metodi e le condizioni in materia d'accordi di licenza e i brevetti esistenti concernenti la protezione dello strato d'ozono.

**Campo d'applicazione della Convenzione il 1° ottobre 1993**

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Algeria	20 ottobre	1992 A	18 gennaio	1993
Antigua e Barbuda	3 dicembre	1992 A	3 marzo	1993
Arabia Saudita	1° marzo	1993 A	30 maggio	1993
Argentina	18 gennaio	1990	18 aprile	1990
Australia	16 settembre	1987 A	22 settembre	1988
Austria	19 agosto	1987 A	22 settembre	1988
Bahamas	1° aprile	1993 A	30 giugno	1993
Bahreïn	27 aprile	1990 A	26 luglio	1990
Bangladesh	2 agosto	1990 A	31 ottobre	1990
Barbados	16 ottobre	1992 A	14 gennaio	1993
Belgio	17 ottobre	1988	15 gennaio	1989
Benin	1° luglio	1993 A	29 Settembre	1993
Bielorussia	20 giugno	1986	22 settembre	1988
Botswana	4 dicembre	1991 A	3 marzo	1992
Brasile	19 marzo	1990 A	17 giugno	1990
Brunei	26 luglio	1990 A	24 ottobre	1990
Bulgaria	20 novembre	1990 A	18 febbraio	1991
Burkina Faso	30 marzo	1989	28 giugno	1989
Camerun	30 agosto	1989 A	28 novembre	1989
Canada	4 giugno	1986	22 settembre	1988
Canada	4 giugno	1986	22 settembre	1988
Cecoslovacchia	1° ottobre	1990 A	30 dicembre	1990
Ciad	18 maggio	1989 A	16 agosto	1989
Cile	6 marzo	1990	4 giugno	1990
Cina	11 settembre	1989 A	10 dicembre	1989
Cipro	28 maggio	1992 A	26 agosto	1992
Colombia	16 luglio	1990 A	14 ottobre	1990
Corea (Sud)	27 febbraio	1992 A	27 maggio	1992
Costa d'Avorio	5 aprile	1993 A	4 luglio	1993
Costarica	30 luglio	1991 A	28 ottobre	1991
Croazia	21 settembre	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	14 luglio	1992 A	12 ottobre	1992
Danimarca	29 settembre	1988	28 dicembre	1988
Dominica	31 marzo	1993 A	29 giugno	1993
Ecuador	10 aprile	1990 A	9 luglio	1990
Egitto	9 maggio	1988	22 settembre	1988
El Salvador	2 ottobre	1992 a	31 dicembre	1992
Emirati Arabi Uniti	22 dicembre	1989 A	22 marzo	1990
Figi	23 ottobre	1989 A	21 gennaio	1990
Filippine	17 luglio	1991 A	15 ottobre	1991
Finlandia*	26 settembre	1986	22 settembre	1988

\* Dichiarazioni, vedere qui appresso.

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Francia	4 dicembre	1987	22 settembre	1988
Gambia	25 luglio	1990 A	23 ottobre	1990
Germania	30 settembre	1988	29 dicembre	1988
Ghana	24 luglio	1989 A	22 ottobre	1989
Giamaica	31 marzo	1993 a	29 giugno	1993
Giappone	30 settembre	1988 A	29 dicembre	1988
Giordania	31 maggio	1989 A	29 agosto	1989
Gran Bretagna	15 maggio	1987	22 settembre	1988
Jersey, Isola di Man, Anguilla, Bermuda, Territori dell'Antartico britannico, Territori britannici dell'Oceano Indiano, Isole Vergini britanniche, Isole Caimano, Isole Falkland e dipendenze, Gibilterra, Hong-Kong, Montserrat, Isole Pitcairn, Henderson, Ducie e Oeno, Sant'Elena e dipendenze, Isole Turche e Caicos, zone di sovranità del Regno Unito d'Akotili e di Dhekelia nell'Isola di Cipro	15 maggio	1987	22 settembre	1988
Guernesej	30 agosto	1990	30 agosto	1990
Grecia	29 dicembre	1988	29 marzo	1989
Grenada	31 marzo	1993 A	29 giugno	1993
Guatemala	11 settembre	1987 A	22 settembre	1988
Guinea	25 giugno	1992 A	23 settembre	1992
Guinea equatoriale	17 agosto	1988 A	15 novembre	1988
India	18 marzo	1991 A	16 giugno	1991
Indonesia	26 giugno	1992 A	24 settembre	1992
Iran	3 ottobre	1990 A	1° gennaio	1991
Irlanda	15 settembre	1988 A	14 dicembre	1988
Islanda	29 agosto	1989 A	27 novembre	1989
Isole Marshall	11 marzo	1993 A	9 giugno	1993
Isole Salomon	17 giugno	1993 A	15 settembre	1993
Israele	30 giugno	1992 A	28 settembre	1992
Italia	19 settembre	1988	18 dicembre	1988
Jugoslavia	16 aprile	1990 A	15 luglio	1990
Kenya	9 novembre	1988 A	7 febbraio	1989
Kiribati	7 gennaio	1993 A	7 aprile	1993
Kuwait	23 novembre	1992 A	21 febbraio	1993
Libano	31 marzo	1993 A	28 giugno	1993
Libia	11 luglio	1990 A	9 ottobre	1990

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Successione (S)		
Liechtenstein	8 febbraio	1989 A	9 maggio	1989
Lussemburgo	17 ottobre	1988	15 gennaio	1989
Malawi	9 gennaio	1991 A	9 aprile	1991
Malaysia	29 agosto	1989 a	27 Novembre	1989
Maldive	26 aprile	1988 A	22 settembre	1988
Malta	15 settembre	1988 A	14 dicembre	1988
Mauritius	18 agosto	1992 A	16 novembre	1992
Messico	14 settembre	1987	22 settembre	1988
Monaco	12 marzo	1993 A	10 giugno	1993
Nicaragua	5 marzo	1993 A	3 giugno	1993
Niger	9 ottobre	1992 A	7 gennaio	1993
Nigeria	31 ottobre	1988 A	29 gennaio	1989
Norvegia*	23 settembre	1986	22 settembre	1988
Nuova Zelanda*	2 giugno	1987	22 settembre	1988
Olanda*	28 settembre	1988	27 dicembre	1988
Pakistan	18 dicembre	1992 A	18 marzo	1993
Panama	13 febbraio	1989 A	14 maggio	1989
Papuasiasia-Nuova Guinea	27 ottobre	1992 A	25 gennaio	1993
Paraguay	3 dicembre	1992 A	3 marzo	1993
Perù	7 aprile	1989	6 luglio	1989
Polonia	13 luglio	1990 A	11 ottobre	1990
Portogallo	17 ottobre	1988 A	15 gennaio	1989
Repubblica Centrafricana	29 marzo	1993 A	27 giugno	1993
Repubblica Dominicana	18 maggio	1993 A	16 agosto	1993
Romania	27 gennaio	1993 A	27 aprile	1993
Russia	18 giugno	1986	22 settembre	1988
Samoa	21 dicembre	1992 A	21 marzo	1993
San Kitts e Nevis	10 agosto	1992 A	8 novembre	1992
Santa Lucia	28 luglio	1993 A	26 ottobre	1993
Senegal	19 marzo	1993 A	17 giugno	1993
Seychelles	6 gennaio	1993 A	6 aprile	1993
Singapore	5 gennaio	1989 A	5 aprile	1989
Siria	12 dicembre	1989 A	12 marzo	1990
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	25 luglio	1988 A	23 ottobre	1988
Srilanka	15 dicembre	1989 A	15 marzo	1990
Stati Uniti d'America	27 agosto	1986	22 settembre	1988
Sudafrica	15 gennaio	1990 A	15 aprile	1990
Sudan	29 gennaio	1993 A	29 aprile	1993
Svezia*	26 novembre	1986	22 settembre	1988
Svizzera	17 dicembre	1987	22 settembre	1988
Swaziland	10 novembre	1992 A	8 febbraio	1993
Tanzania	7 aprile	1993 A	6 luglio	1993

\* Dichiarazioni, vedere qui appresso.

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Thailandia	7 luglio	1989 A	5 ottobre	1989
Togo	25 febbraio	1991 A	26 maggio	1991
Trinidad e Tobago	28 agosto	1989 A	26 novembre	1989
Tunisia	25 settembre	1989 A	24 dicembre	1989
Turchia	20 settembre	1991 A	19 dicembre	1991
Tuvalu	15 luglio	1993 A	13 ottobre	1993
Ucraina	18 giugno	1986	22 settembre	1988
Uganda	24 giugno	1988 A	22 settembre	1988
Ungheria	4 maggio	1988 A	22 settembre	1988
Uruguay	27 febbraio	1989 A	28 maggio	1989
Venezuela	1° settembre	1988 A	30 novembre	1988
Zambia	24 gennaio	1990 A	24 aprile	1990
Zimbabwe	3 novembre	1992 A	1° febbraio	1993
CEE*	17 ottobre	1988	15 gennaio	1989

\* Dichiarazioni, vedere qui appresso.

## Dichiarazioni

### Comunità economica europea

1. In nome della Comunità economica europea, si è dichiarato che la suddetta Comunità può accettare l'arbitrato come un regolamento nell'ambito delle condizioni della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono.

Essa non può accettare di sottoporre qualsiasi controversia alla Corte internazionale di giustizia.

2. Tenuto conto delle procedure abituali della Comunità europea, la partecipazione finanziaria della Comunità alla Convenzione di Vienna per la protezione dello Strato di ozono e al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono non può implicare per la Comunità spese diverse da quelle amministrative, fino a un importo massimo pari al 2,5 per cento di quest'ultime.

### Finlandia

In riferimento all'articolo 11 paragrafo 3 della Convenzione, la Finlandia dichiara che accetta come obbligatori i due modi di composizione delle controversie previste.

### Norvegia

La Norvegia accetta di considerare come obbligatori i modi di composizione delle controversie di cui ai capoversi a) e B) paragrafo 3 dell'articolo 11 della Convenzione:

- a) l'arbitrato conformemente alla procedura che sarà adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua prima sessione ordinaria o
- b) sottomissione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia.

**Nuova Zelanda**

La Convenzione si applica parimenti alle Isole Cook e a Nioué.

**Olanda**

La Convenzione si applica al Regno in Europa, alle Antille olandesi e ad Aruba.

Conformemente all'articolo 11 paragrafo 3 della Convenzione, il Regno d'Olanda accetta di considerare come obbligatori, nel caso di controversie non composte conformemente ai paragrafi 1 o 2 dell'articolo 11, i due modi di composizione qui appresso:

- a) arbitrato conformemente alla procedura che sarà adottata dalla Conferenza delle Parti alla sua prima sessione ordinaria;
- b) sottoposizione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia.

**Svezia**

La Svezia accetta di considerare come obbligatorio il modo di composizione delle controversie qui appresso:

Sottomissione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia (art. 11 par. 3b).

Il Governo svedese è nondimeno intenzionato a considerare come obbligatorio anche il modo di composizione delle controversie qui appresso:

Arbitrato, conformemente alla procedura adottata dalla Conferenza delle Parti, nella sua prima sessione ordinaria (art. 11 par. 3a).

La Svezia formulerà una dichiarazione su quest'ultimo punto non appena la Conferenza delle Parti avrà adottato, nella sua prima sessione ordinaria, la procedura d'arbitrato.

